

(N. 1772)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 21 novembre 1956 (V. Stampato n. 2400)*

d'iniziativa del Deputato LA MALFA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 NOVEMBRE 1956.

Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti  
perseguitati per ragioni politiche o razziali.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Per gli insegnanti titolari di Accademie di belle arti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, che furono danneggiati nella carriera ed ebbero ritardato l'accesso ai ruoli di insegnamento, il limite di età per il collocamento in pensione viene prorogato al 75° anno,

#### Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dal suddetto articolo 1, siano stati collocati a riposo per aver raggiunto il 70° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui la cattedra del perseguitato politico o razziale collocato a riposo sia stata già occupata da altro titolare, il docente restituito all'insegnamento sarà collocato in soprannumero.